REGOLAMENTO (CEE) N. 3810/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) n. 3815/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 83 e 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,

considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 4026/89 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3125/91 [5], e (CEE) n. 3815/90 [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3508/91 [7], hanno stabilito per il 1991 i massimali indicativi validi per la Spagna e il Portogallo, di cui agli articoli 83 e 251 dell'atto di adesione; che detti massimali indicativi sono calcolati in base ad un bilancio di previsione della produzione e del consumo in Spagna e Portogallo dei relativi prodotti del settore delle carni bovine, nonché in base ad un calendario di previsione degli scambi con il resto del mercato comunitario;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3792/85, gli stessi prodotti importati in Portogallo in provenienza dalla Spagna sono soggetti all'MCS, conformemente agli articoli da 249 a 252 dell'atto di adesione;

considerando che, pur tenendo conto dell'andamento del mercato spagnolo e di quello portoghese, è necessario aumentare in misura sostanziale i massimali per il 1992, onde favorire l'integrazione del mercato spagnolo nel mercato comunitario;

considerando che per ottimizzare il ritmo degli scambi, tenendo conto del diverso grado di sensibilità del mercato spagnolo e di quello portoghese a seconda dei periodi dell'anno ed, in particolare, della minore capacità di assorbimento riscontrata nel corso del secondo e del terzo trimestre, è opportuno ripartire il quantitativo annuo su periodi bimestrali;

considerando che, al fine di determinare le modalità concernenti l'inoltro della domanda e il rilascio dei titoli, è opportuno derogare sia al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata dei prodotti agricoli [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 [9], sia al regolamento (CEE) n. 574/86 del Consiglio, del 28 febbrario 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88;

considerando che è opportuno prevedere che gli operatori comunitari possano spedire taluni prodotti del settore delle carni bovine verso la Spagna e il Portogallo soltanto nel rispetto di determinate condizioni restrittive, concernenti in particolare il periodo durante il quale hanno esercitato l'attività commerciale;

considerando che, per quanto riguarda le importazioni portoghesi provenienti da paesi terzi, devono essere precisati taluni aspetti del regime applicabile ai titoli d'importazione MCS previsto dal regolamento (CEE) n. 569/86; che, a tal fine, la soluzione più appropriata per il regime d'importazione delle carni bovine è l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90 [12], nonché delle altre disposizioni relative ai vari regimi speciali d'importazione;

considerando che, per maggiore chiarezza, è preferibile riportare in un nuovo regolamento le modalità d'applicazione relative all'MCS per la Spagna e il Portogallo, abrogando i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) n. 3815/90;

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[4] GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.
[5] GU n. L 296 del 26. 10. 1991, pag. 30.
[6] GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 30.
[7] GU n. L 333 del 4. 12. 1991, pag. 5.
[8] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[9] GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.
[10] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[11] GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
[12] GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 17.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I massimali indicativi per alcuni prodotti del settore delle carni bovine che possono essere importati in Spagna dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono specificati nell'allegato I.

2. I massimali indicativi per alcuni prodotti del settore delle carni bovine che possono essere importati in Portogallo dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e dalla Spagna sono specificati nell'allegato II.

3. Qualora, nel corso di uno stesso anno civile, la quantità complessiva oggetto delle domande presentate per un bimestre sia inferiore alla quantità disponibile, la quantità residua viene aggiunta a quella disponibile nel bimestre successivo.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne con osso corrispondono a 77 kg di carne disossata.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni:

a) dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88, le domande di titolo MCS presentate dal lunedì al giovedì alle ore 13 si considerano inoltrate simultaneamente;

b) dell'articolo 6, paragrafo 2, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 13 del martedì, le quantità che sono oggetto delle domande di titolo per prodotto inoltrate la settimana precedente. Gli Stati membri rilasciano i titoli MCS il venerdì successivo per le quantità richieste, salvo che la Commissione abbia adottato misure particolari;

c) dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/86, l'esemplare n. 1 del titolo è consegnato direttamente al richiedente o trasmesso all'indirizzo che figura nella domanda;

d) dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, l'obbligo di utilizzare il titolo è mantenuto in caso di applicazione del coefficiente unico di riduzione.

Articolo 4

1. Il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro ed esercita da almeno dodici mesi un'attività negli scambi:

— di animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura, se la domanda verte su animali vivi;

— di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, se la domanda verte su questi prodotti.

La relativa prova deve essere fornita per mezzo della copia certificata conforme di un documento doganale emesso a nome del richiedente.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e si impegna a non presentare domande concernenti lo stesso prodotto in Stati membri diversi da quello in cui la domanda è inoltrata; qualora un unico interessato presenti domande in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevili.

3. Tutte le domande presentate da un medesimo interessato sono considerate come un'unica domanda.

Articolo 5

I titoli MCS sono richiesti per i prodotti che rientrano:

— in uno dei codici della nomenclatura combinata o

— in uno dei gruppi di codici della nomenclatura combinata che figurano negli allegati.

Articolo 6

Per ciascuna delle categorie di prodotti di cui agli allegati, la somma delle quantità richieste nei titoli MCS da uno stesso operatore durante una settimana non può superare 150 capi per gli animali vivi o 50 t per le carni fresche, refrigerate o congelate (in tonnellate equivalente peso carcassa).

Articolo 7

Il titolo MCS istituito ai sensi degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 ha una validità di diciotto giorni per tutti i prodotti di cui agli allegati a decorrere dalla data del rilascio effettivo, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Esso ha tuttavia una validità di trenta giorni, se i prodotti sono immessi in consumo nelle Azzorre o a Madera.

Articolo 8

La cauzione relativa ai titoli MCS è di:

— 15 ecu per capo per i bovini vivi e

— 10 ecu per 100 kg per gli altri prodotti che figurano nell'allegato.

Articolo 9

1. La Spagna e il Portogallo comunicano alla Commissione le quantità effettivamente importate per bimestre, ripartite per prodotti, al più tardi 45 giorni dopo la fine del periodo considerato.

2. La Spagna e il Portogallo comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 ottobre di ogni anno, le previsioni di produzione e di consumo nel rispettivo territorio per l'anno successivo.

Articolo 10

Per quanto riguarda il Portogallo, i titoli d'importazione MCS di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80 nonché ad altre disposizioni relative ai vari regimi speciali d'importazione, fatte salve le norme del regolamento (CEE) n. 574/86.

Nelle comunicazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 574/86 sono precisate le quantità richieste per regime d'importazione.

Articolo 11

I regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) n. 3815/90 sono abrogati.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci	Massimali indicativi 1992	
1	0102 90	Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi)	200 000 capi	
			di cui : gennaio/febbraio :	45 000
			marzo/aprile :	45 000
			maggio/giugno :	25 000
			luglio/agosto :	25 000
			settembre/ottobre :	30 000
			novembre/dicembre :	30 000
2	0201 10 0201 20	— carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, non disossate	35 000 t	
			di cui : gennaio/febbraio :	6 000
			marzo/aprile :	6 000
3	0201 30	— carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, disossate (in tonnellata equivalente peso carcassa)	maggio/giugno :	6 000
			luglio/agosto :	5 000
			settembre/ottobre :	6 000
			novembre/dicembre :	6 000

ALLEGATO II

Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci	Massimali indicativi 1992	
1	ex 0102 90	Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi)	15 000 capi	
			di cui : gennaio/febbraio :	4 000
			marzo/aprile :	4 000
			maggio/giugno :	1 500
			luglio/agosto :	1 500
			settembre/ottobre :	2 000
			novembre/dicembre :	2 000
2	0201 10 0201 20	— carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, non disossate	35 000 t	
			di cui : gennaio/febbraio :	6 000
			marzo/aprile :	6 000
3	0201 30	— carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, disossate (in tonnellata equivalente peso carcassa)	maggio/giugno :	6 000
			luglio/agosto :	5 000
			settembre/ottobre :	6 000
			novembre/dicembre :	6 000
4	0202 10 0202 20	— carni degli animali della specie bovina, congelate, non disossate	3 800 t	
			di cui : gennaio/febbraio :	635
			marzo/aprile :	635
5	0202 30	— carni degli animali della specie bovina, congelate, disossate (in tonnellata equivalente peso carcassa)	maggio/giugno :	635
			luglio/agosto :	635
			settembre/ottobre :	630
			novembre/dicembre :	630